

**AVV. GIULIANO GIANNINI**  
**AVV. GIOVANNI MORELLI**

*Via Sagrado, n. 6 – 73100 Lecce*

*Tel. e Fax 0832/346679*

*PEC: [avvocatogiulianogiannini@pec.it](mailto:avvocatogiulianogiannini@pec.it)*

*[morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it](mailto:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it)*

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Con Ordinanza n. 422/21 il **TAR LAZIO ROMA SEZ. III BIS** ha disposto e autorizzato l'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami del ricorso **N.R.G. 8485/20** mediante pubblicazione sul Sito Web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, nonché ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati.

Trattasi del ricorso proposto innanzi al TAR Lazio Roma Sez. III bis dai prof.ri **MIGGIANO GIOVANNI LUCA, ANTONIO CONVERSANO, BORTONE DANIELE, BRANCA FRANCESCO, MUSIO ALESSANDRO DANIELE** e **PARROTTA MARIO**, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Morelli e Giuliano Giannini.

Con il predetto atto i ricorrenti hanno intimato il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (già **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA**), in persona del Ministro in carica, **USR PUGLIA, USR PUGLIA Ufficio VI AT Lecce** e l'**USR Puglia Ufficio IV AT Brindisi**, in persona dei rispettivi dirigenti in carica, **nonché la controinteressata Macchitella Matilde**.

Con il ricorso hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, con richiesta di misure cautelari ex art. 55 CPA: 1) dell'O.M. del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020 - *“Procedure di 2 istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* - nella parte in cui all'articolo 15 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina; 2) della predetta OM, nella parte in cui all'articolo 7 (Istanza di partecipazione) dispone

che “*gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione*”, modalità queste che hanno illegittimamente costretto gli odierni ricorrenti a ridosso della chiusura delle operazioni di inserimento al 6.08.2020 a presentare domanda di inserimento nella II fascia GPS; 3) di ogni altro atto e/preordinato, connesso e conseguenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo abilitante, anziché in costanza di nomina, ivi comprese le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Lecce e Brindisi, nella parte in cui non vengono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva a ciascun ricorrente (max 12 punti ad anno scolastico), per la classi di concorso di rispettiva appartenenza e pubblicate con: a) decreti UST Lecce prot. n. 11363 del 01-09-2020 e prot. n. 12760 del 16-09-2020; b) decreti UST Brindisi prot. n. 8563 del 02-09-2020 e prot. n. 9847 del 18-09-2020

I ricorrenti in particolare hanno censurato l'OM 60/20 nella parte in cui, all'art. 15, comma 6, prevede la valutazione del servizio militare di leva solo purchè prestato in costanza di nomina (cfr. D.M. n. 347/19 in all. n. 1). Tale Ordinanza è infatti illegittima nella parte in cui non ammette a valutazione il servizio militare prestato non in costanza di nomina in quanto in quanto viola apertamente le disposizioni normative vigenti in materia. Per gli stessi motivi è stata eccepita la illegittimità dei provvedimenti connessi e conseguenziali adottati dall'Amm.ne in applicazione del predetto principio.

Al riguardo sono stati formulati i seguenti motivi di impugnazione:

**-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 77, COMMA 7, DEL D.P.R. 14 FEBBRAIO 1964, N. 237, COME NOVELLATO DALL'ART. 22, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N. 958. VIOLAZIONE DELL' ART. 485, COMMA 7, DEL D.LGS.VO 16**

**APRILE 1994, N. 297. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA', ARBITRARIETA' PERPLESSITA'; ERRORE NEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.**

**-ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA L. 143/2004 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 23, 35 E 97 DELLA COSTITUZIONE NELLA PARTE IN CUI SOPPRIME LA LETT. B SUB i) ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE DI CUI AL D.L. N. 97/04.**

Alla luce dei motivi di ricorso innanzi sintetizzati, i controinteressati nel giudizio in questione, oltre a Macchitella Matilde, vanno individuati nei soggetti inseriti in posizione utile, nelle GPS pubblicate ex OM 60/20, dall'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce per le classi di concorso A050, A020, A046, B006, B015, B020 e dall'USR Puglia Ufficio IV AT Brindisi per gli insegnamenti AAAA, EEEE e ADEE.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio innanzi al TAR LAZIO Roma SEZ Terza Bis (n. 8485/20) con le modalità rese note sul sito medesimo.